



GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA

L'Ufficio della Garante per l'infanzia e l'adolescenza è stato istituito nel 2009 per tutelare i diritti e gli interessi delle e dei minorenni che vivono in Alto Adige, indipendentemente dalla loro nazionalità.

Tutti i servizi dell'Ufficio della Garante per l'infanzia e l'adolescenza sono gratuiti.

Aggiornato a: luglio 2024



TEAM

Siamo un team di collaboratrici con diverse formazioni e ci occupiamo di tutelare i diritti delle bambine, dei bambini e degli adolescenti.

Daniela Höller

Garante per l'infanzia e l'adolescenza

Più informazioni sul team e ulteriori brochure puoi trovare qui:



Team



Brochure

Contatti

📍 Via Cavour 23/c | 39100 BZ

✉ info@garanteinfanzia-adolescenza-bz.org

🌐 www.garanteinfanzia-adolescenza-bz.org

☎ **+39 0471 946 050** 📞 **+39 331 173 8847**
solo messaggi

📷 @kinder_jugendanwaltschaft_bz

📱 @kijagaia



Informazioni

Bullismo e Cyberbullismo

GAIA

Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza



Kinder- und Jugendanwaltschaft
Garante per l'infanzia e l'adolescenza
Garant per la nfanzia y l'adolescënza



Kinder- und Jugendanwaltschaft
Garante per l'infanzia e l'adolescenza
Garant per la nfanzia y l'adolescënza

PERCHÈ

Bullismo e **cyberbullismo** sono due fenomeni molto comuni tra gli adolescenti. È importante però saper distinguere tra un semplice conflitto e atti di bullismo.

In questo opuscolo vogliamo parlarvi del quadro normativo che sta attorno a questi due fenomeni.

ASPETTI GIURIDICI

Riferimenti legislativi:

- *Legge n. 71/2017 modificata dalla Legge n. 70/2024 Disposizioni e delega al Governo in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo*
- *Codice penale*

Attualmente, il bullismo ed il cyberbullismo non sono reati penali a sé stanti in Italia. Di conseguenza, gli atti di bullismo devono sempre essere esaminati per stabilire se possano essere inquadrati in un reato.

Percosse, lesioni personali, atti persecutori, minacce, danneggiamento o diffamazione sono reati e se gli autori hanno già 14 anni, sono penalmente responsabili.



RICONOSCERE IL (CYBER)BULLISMO

Definizioni

Per **bullismo** si intendono l'aggressione o la molestia reiterate, da parte di una singola persona o di un gruppo di persone, in danno di un minore o di un gruppo di minori, idonee a provocare sentimenti di ansia, di timore, di isolamento o di emarginazione, attraverso atti o comportamenti vessatori, pressioni o violenze fisiche o psicologiche, istigazione al suicidio o all'autolesionismo, minacce o ricatti, furti o danneggiamenti, offese o derisioni.

La legge definisce il **cyberbullismo** come qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, **realizzata per via telematica**.

CONSEGUENZE GIURIDICHE

I minorenni **ultraquattordicenni** rispondono personalmente per i reati commessi. Se per gli atti commessi da ultraquattordicenni mediante l'uso di internet non è stata ancora proposta querela o non è stata presentata denuncia, la persona offesa può avanzare una richiesta al questore di **ammonimento** nei confronti dell'autore della condotta.

La Legge prevede che in casi di bullismo e cyberbullismo nell'**ambito scolastico**, il dirigente scolastico debba informare gli esercenti la responsabilità genitoriale dei minorenni coinvolti e attivare misure di caratte educativo. Inoltre i regolamenti scolastici devono contenere specifici riferimenti a condotte di bullismo e cyberbullismo e relative sanzioni disciplinari.

Nei casi più gravi ovvero se si tratti di condotte reiterate il dirigente riferisce alle autorità competenti che possono prendere ulteriori provvedimenti.



NUMERO VERDE ANTI-BULLISMO

La Garante per l'infanzia e l'adolescenza ha attivato un **numero verde confidenziale e gratuito**.

Il numero verde è attivo dal **lunedì al giovedì: 9:00-12:00 e 14:30-16:30** e il **venerdì** nell'orario **9:00-12:00**.

Ti incoraggiamo a chiamarci direttamente!



800 778 391

L'Ufficio della Garante per l'infanzia e l'adolescenza fornisce **consulenza legale** e offre un **servizio di mediazione**. Per un accompagnamento psicologico vi metteremo in contatto con altri enti o servizi specializzati in questo campo e con i quali collaboriamo.